



Cassa Dottori Commercialisti

INFORMAZIONI SULL'ESONERO PARZIALE DAL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI 2021

Versione n. 2 del 21 settembre 2021

Informazioni sull'esonero parziale dal versamento dei contributi 2021

Versione n. 2 del 21 settembre 2021

CHE COS'È L'ESONERO PARZIALE DAL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI E COME VIENE COMPUTATO SUL MONTANTE CONTRIBUTIVO?

La Legge Finanziaria 2020 ha previsto l'esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali (ossia la sola contribuzione soggettiva) dovuti anche dai professionisti iscritti alle Casse di Previdenza (art.1 ,c.20, L.178 del 30/12/2020).

Lo Stato – dopo specifica rendicontazione da parte di tutte le Casse – si farà carico (nei limiti delle risorse disponibili secondo quanto previsto all'art. 3, c. 8, del [Decreto Interministeriale del 17 maggio 2021](#) di versare per conto dei professionisti i contributi soggettivi oggetto di esonero parziale che saranno riconosciuti sul montante contributivo individuale nell'anno di versamento da parte del Ministero.

L'esonero parziale può essere richiesto a un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria e ha ad oggetto la sola contribuzione soggettiva (fino ad un massimo di € 3.000 dei contributi riferiti al 2021 e dovuti entro il 31/12/2021) e non alla contribuzione integrativa e al contributo di maternità. Per conoscere l'importo effettivo riconosciuto a ciascun richiedente è necessario comunque attendere l'emanazione del successivo Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministero dell'Economia e delle Finanze così come previsto dall'art. 3, comma 8, del [Decreto Interministeriale del 17 maggio 2021](#).

CHI PUÒ BENEFICIARE DELL'ESONERO PARZIALE?

Come chiarito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, possono richiedere l'esonero dal versamento parziale dei contributi i dottori commercialisti iscritti alla Cassa con esclusione di coloro che si sono iscritti nel corso dell'anno 2021.

I soggetti sopra indicati devono possedere congiuntamente i seguenti requisiti:

- a) per il periodo oggetto di esonero **(che per la Cassa trattasi dell'intera annualità 2021)**, non essere stati titolari di pensione diretta, diversa dall'assegno ordinario di invalidità di cui all'articolo 1 della legge n. 222 del 1984 e da qualsiasi altro emolumento corrisposto dagli enti di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n.103, ad integrazione del reddito a titolo di invalidità, avente natura previdenziale, che risponda alle medesime finalità di cui al citato assegno comunque esso sia denominato. Pertanto, i pensionati di invalidità in attività possono presentare domanda di esonero parziale;
- b) per il periodo oggetto di esonero **(che per la Cassa trattasi dell'intera annualità 2021)**, non essere stati titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

- c) aver subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 (dichiarazione 2021) non inferiore al 33% rispetto a quelli dell'anno 2019 (dichiarazione 2020);
- d) aver conseguito nell'anno d'imposta 2019 (dichiarazione 2020) un reddito professionale non superiore a € 50.000. Il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi o compensi percepiti e i costi inerenti all'attività;
- e) essere in regola con i versamenti dei contributi.

Per quanto attiene i requisiti di cui alle lettere a) e b), posto che per la Cassa i contributi 2021 oggetto di esonero **fanno riferimento all'intera annualità 2021**, la verifica del diritto all'esonero contributivo di coloro che sono titolari di un trattamento pensionistico o di un rapporto di lavoro subordinato **per un periodo limitato dell'anno 2021** (es. assunti a far data dal 1/6/2021, cessati dal rapporto di lavoro subordinato il 31/3/2021 o titolari di pensione di vecchiaia dal 1/5/2021) sarà oggetto di successiva interlocuzione con il Ministero del Lavoro. Nelle more di ricevere specifici chiarimenti in merito, a tali soggetti sarà comunque consentito di presentare la domanda.

I requisiti di cui alle lettere c) e d) non si applicano agli iscritti che hanno avviato l'attività professionale di dottore commercialista nel corso del 2020.

Come precisato dal Ministero del Lavoro, gli iscritti che nel periodo di imposta 2019 non hanno conseguito né un reddito né un fatturato sono esclusi dall'esonero parziale.

QUALI SONO LE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ESONERO PARZIALE?

La domanda di esonero parziale, **a pena di inammissibilità**, deve essere presentata entro il **31.10.2021** utilizzando esclusivamente il [servizio online DEC](#), disponibile nell'area riservata. **Non sono ammesse domande presentate con modalità diverse.**

Alla domanda deve essere allegata, a pena di inammissibilità:

- copia del codice fiscale;
- copia del documento di identità in corso di validità.

A QUANTO AMMONTA L'ESONERO E A QUALE CONTRIBUZIONE SI RIFERISCE?

L'esonero è concesso nel limite massimo individuale di € 3.000 di contribuzione soggettiva. La quantificazione finale dell'ammontare dell'esonero sarà, comunque, individuata con successivo Decreto ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 8, del [Decreto Interministeriale del 17 maggio 2021](#). Pertanto, la contribuzione soggettiva oggetto di esonero è così articolata:

- I. prima rata contributo minimo - scadenza 30/09/2021 (non dovuta dai neo-iscritti per i primi 5 anni di iscrizione);
- II. seconda rata contributo minimo – scadenza 02/11/2021 (non dovuta dai neo-iscritti per i primi 5 anni di iscrizione);
- III. prima rata/rata unica eccedenze – scadenza 20/12/2021.

L'ammontare complessivo di contributo soggettivo dovuto per l'anno 2021 sarà decurtato di un importo fino a € 3.000. Nel caso in cui nell'ambito del PCE2021 si optasse per la rateizzazione delle

eccedenze contributive 2021, solo la contribuzione soggettiva dovuta per la prima rata (avente scadenza 20/12/2021) rientra nel computo dell'esonero parziale.

QUANDO SARÀ DETERMINATA LA MISURA DEFINITIVA DELL'ESONERO PARZIALE DAL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI SOGGETTIVI 2021?

Ai fini del rispetto del limite di spesa di € 1.000 milioni riservato agli iscritti alle Casse, queste ultime comunicano con cadenza mensile al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze i risultati del monitoraggio delle domande ammesse. Quantificato l'ammontare complessivo delle agevolazioni saranno definiti dai Ministeri i criteri e le modalità alle quali le Casse dovranno attenersi per riconoscere l'agevolazione in misura proporzionale alla platea dei beneficiari che ne avranno diritto.

Conseguentemente, se all'esito di quanto previsto al comma precedente dovesse essere attribuito un esonero inferiore a € 3.000 (importo massimo inizialmente previsto dall'1, c. 1, del [Decreto Interministeriale del 17 maggio 2021](#)), la Cassa procederà a richiedere la differenza di contribuzione soggettiva 2021 senza ulteriori sanzioni e/o interessi.

LA IV RATA DELLE ECCEDENZE CONTRIBUTIVE RIFERITE ALL'ANNO 2020 DA VERSARE ENTRO IL 30/9/2021 E LA PRIMA DELLE 2 RATE DEI CONTRIBUTI SOSPESI DALLA CASSA NEL 2020 A CAUSA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 RIENTRANO NELL'ESONERO DISPOSTO DALLA L. 178/2020?

No, rientrano nell'esonero esclusivamente i contributi soggettivi riferiti all'anno 2021 da versare entro il 2021 (minimo soggettivo 2021 e prima rata/rata unica dell'eccedenza soggettiva 2021). Le rate che scadono nel 2021 riferite a contributi di competenza di anni precedenti non rientrano nell'esonero disposto dalla L. 178/2020.

ENTRO QUANDO DEVO REGOLARIZZARE LA POSIZIONE CONTRIBUTIVA?

In aderenza a quanto previsto dall'art. 47bis del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 convertito con Legge 23 luglio 2021, n. 106 (*"Ai fini della concessione dell'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali di cui all'articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la regolarità contributiva è verificata d'ufficio dagli enti concedenti a far data dal 1° novembre 2021. A tal fine la regolarità contributiva è assicurata anche dai versamenti effettuati entro il 31 ottobre 2021. Resta in ogni caso fermo il recupero, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, degli importi fruiti a titolo di esonero in quanto non spettanti"*) la Cassa provvederà ad escludere dal beneficio coloro che al 31/10/2021 non avranno già provveduto a mettersi in regola con la Cassa per gli adempimenti scaduti a tale data.

UNA VOLTA PRESENTATA LA DOMANDA COME È POSSIBILE PAGARE I CONTRIBUTI NON OGGETTO DI ESONERO?

Una volta processata la domanda, la Cassa andrà a decurtare il beneficio dall'ammontare del contributo soggettivo 2021 (minimi, ove dovuti, ed eccedenze contributive) richiedendo l'eventuale differenza in sede di compilazione del PCE 2021 e il versamento della rata unica/prima rata dovuta entro il 20/12/2021.

CONSIDERATO CHE LA SCADENZA DELLA 1^ RATA DEI CONTRIBUTI MINIMI 2021 È IL 30/9/2021, QUINDI ANTECEDENTE IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ESONERO, QUALE TIPO DI CONTRIBUZIONE DEVE ESSERE VERSATA?

Coloro che risultino in possesso dei requisiti previsti dal Decreto Interministeriale e intendessero presentare domanda di esonero parziale dal versamento del contributo soggettivo 2021 devono entro il 30.9.2021 procedere come segue.

1. **In caso di autorizzazione all'addebito dei contributi minimi con SDD:** revocare presso il proprio istituto di credito l'addebito della contribuzione minima 2021 e procedere, una volta ricevuta la comunicazione da parte della Cassa di SDD insoluto, alla generazione e al pagamento del MAV dei contributi minimi 2021 utilizzando il [servizio PPC - Portale Pagamento Contributi](#), disponibile tra i servizi online, **deselezionando il contributo minimo soggettivo 2021.**
2. **In caso di versamento dei contributi minimi con MAV:** procedere alla generazione e al pagamento del MAV dei contributi minimi 2021 utilizzando il [servizio PPC - Portale Pagamento Contributi](#), disponibile tra i servizi online, **deselezionando il contributo minimo soggettivo 2021.**

A coloro che alla data del 15/09/2021 hanno già presentato domanda di esonero (e la stessa non risulta già denegata per carenza di altri requisiti) la Cassa non richiederà il versamento del contributo minimo soggettivo 2021.

Di seguito alcuni esempi nell'ipotesi in cui con il successivo Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dell'Economia e delle Finanze dovesse essere confermato un esonero di importo massimo di € 3.000 per ciascun iscritto avente diritto:

1. DOTTORE COMMERCIALISTA ISCRITTO IN REGIME ORDINARIO:

1.a che ha optato per il versamento delle eccedenze in unica soluzione - contr. soggettivi dovuti per il 2021 con aliquota contributiva ipotizzata al 12%: minimo ed eccedenza

Reddito professionale dichiarato con PCE2021	€ 30.000,00
Contr. minimo soggettivo 2021	€ 2.690,00
Rata unica contr. soggettivo (aliquota ipotizzata 12%)	€ 910,00
Totale contr. soggettivo dovuto per il 2021 entro il 31.12.2021	€ 3.600,00
Volume di affari IVA dichiarato con PCE2021	€ 60.000,00
Contr. minimo integrativo 2021	€ 807,00
Eccedenza contr. integrativo (rispetto al contr. integ. minimo)	€ 1.593,00
Contr. integrativo dovuto (4%) per il 2021 entro il 31.12.2021	€ 2.400,00
Contr. di maternità 2021	€ 74,56
Totale contr. di maternità 2021	€ 74,56
Modalità di versamento eccedenze: RATA UNICA	

Scadenza	Tipologia contributo	Importo
1^ rata contributi minimi 2021		
30.09.2021	1^ rata contr. soggettivo minimo	1.345,00 €
31.10.2021	Esonero parziale contr. soggettivo	- 1.345,00 €
30.09.2021	1^ rata contr. integrativo minimo	403,50 €
Totale 1^ rata contr. minimi 2021		403,50 €
2^ rata contributi minimi 2021		
31.10.2021	2^ rata contr. soggettivo minimo	1.345,00 €
31.10.2021	Esonero parziale contr. soggettivo	- 1.345,00 €
31.10.2021	2^ rata contr. integrativo minimo	403,50 €
31.10.2021	contr. di maternità	74,56 €
Totale 2^ rata contr. minimi 2021		478,06 €
Eccedenze contributi 2021		
20.12.2021	rata unica contr. soggettivo	910,00 €
20.12.2021	Esonero parziale contr. soggettivo	- 310,00 €
20.12.2021	Contr. soggettivo da versare il 20.12.2021	600,00 €
20.12.2021	Contr. integrativo da versare il 20.12.2021	1.593,00 €
Totale rata unica eccedenze contributive 2021		2.193,00 €

1.b che ha optato per il versamento delle eccedenze in quattro rate - contr. soggettivi dovuti per il 2021 con aliquota contributiva ipotizzata al 12%: minimo e prima rata eccedenze

Reddito professionale dichiarato con PCE2021	€ 30.000,00
Contr. minimo soggettivo 2021	€ 2.690,00
1^ rata contr. soggettivo (aliquota ipotizzata 12%)	€ 227,50
Totale contr. soggettivo dovuto per il 2021 entro il 31.12.2021	€ 2.917,50
Volume di affari IVA dichiarato con PCE2021	€ 60.000,00
Contr. minimo integrativo 2021	€ 807,00
1^ rata contr. integrativo	€ 398,25
Contr. di maternità 2021	€ 74,56
Modalità di versamento eccedenze: 4 RATE	

Scadenza	Tipologia contributo	Importo
1^ rata contributi minimi 2021		
30.09.2021	1^ rata contr. soggettivo minimo	1.345,00 €
31.10.2021	Esonero parziale contr. soggettivo	-1.345,00 €
30.09.2021	1^ rata contr. integrativo minimo	403,50 €
Totale 1^ rata contr. minimi 2021		403,50 €
2^ rata contributi minimi 2021		
31.10.2021	2^ rata contr. soggettivo minimo	1.345,00 €
31.10.2021	Esonero parziale contr. soggettivo	-1.345,00 €
31.10.2021	2^ rata contr. integrativo minimo	403,50 €
31.10.2021	contr. di maternità	74,56 €
Totale 2^ rata contr. minimi 2021		478,06 €
Eccedenze contributi 2021		
20.12.2021	1^ rata contr. soggettivo	227,50 €
20.12.2021	Esonero parziale contr. soggettivo	- 227,50 €
20.12.2021	Contr. soggettivo da versare il 20.12.2021	- €
20.12.2021	1^ rata contr. integrativo da versare il 20.12.2021	398,25 €
Totale rata unica eccedenze contributive 2021		398,25 €

2. DOTTORE COMMERCIALISTA ISCRITTO IN REGIME AGEVOLATO INTRA35ENNE NEI PRIMI 5 ANNI DI ISCRIZIONE CHE NON DEVE LA CONTRIBUZIONE MINIMA SOGGETTIVA E INTEGRATIVA

2.a che ha optato per il versamento delle eccedenze in unica soluzione - contr. soggettivi dovuti per il 2021 con aliquota contributiva ipotizzata al 12%: minimo ed eccedenze

Reddito professionale dichiarato con PCE2021	€ 30.000,00
Contr. minimo soggettivo 2021	€ 0,00
Rata unica contr. soggettivo (aliquota ipotizzata 12%)	€ 3.600,00
Totale contr. soggettivo dovuto per il 2021 entro il 31.12.2021	€ 3.600,00
Volume di affari IVA dichiarato con PCE2021	€ 60.000,00
Contr. minimo integrativo 2021	€ 0,00
Eccedenza contr. integrativo (rispetto al contr. integ. minimo)	€ 2.400,00
Contr. integrativo dovuto (4%) per il 2021 entro il 31.12.2021	€ 2.400,00
Contr. di maternità 2021	€ 74,56
Totale contr. di maternità 2021	€ 74,56
Modalità di versamento eccedenze: RATA UNICA	

Scadenza	Tipologia contributo	Importo
1^ rata contributi minimi 2021		
30.09.2021	1^ rata contr. soggettivo minimo	- €
31.10.2021	Esonero parziale contr. soggettivo	- €
30.09.2021	1^ rata contr. integrativo minimo	- €
Totale 1^ rata contr. minimi 2021		- €
2^ rata contributi minimi 2021		
31.10.2021	2^ rata contr. soggettivo minimo	- €
31.10.2021	Esonero parziale contr. soggettivo	- €
31.10.2021	2^ rata contr. integrativo minimo	- €
31.10.2021	contr. di maternità	74,56 €
Totale 2^ rata contr. minimi 2021		74,56 €
Eccedenze contributi 2021		
20.12.2021	rata unica contr. soggettivo	3.600,00 €
20.12.2021	Esonero parziale contr. soggettivo	-3.000,00 €
20.12.2021	Contr. soggettivo da versare il 20.12.2021	600,00 €
20.12.2021	Contr. integrativo da versare il 20.12.2021	2.400,00 €
Totale rata unica eccedenze contributive 2021		3.000,00 €

- 2.b che ha optato per il versamento delle eccedenze in 4 rate - contr. soggettivi dovuti per il 2021 con aliquota contributiva ipotizzata al 12%: minimo e prima rata eccedenze

Reddito professionale dichiarato con PCE2021	€ 30.000,00
Contr. minimo soggettivo 2021	€ 0,00
1^ rata contr. soggettivo (aliquota ipotizzata 12%)	€ 900,00
Totale contr. soggettivo dovuto per il 2021 entro il 31.12.2021	€ 900,00
Volume di affari IVA dichiarato con PCE2021	€ 60.000,00
Contr. minimo integrativo 2021	€ 0,00
1^ rata contr. integrativo	€ 600,00
Contr. di maternità 2021	€ 74,56
Modalità di versamento eccedenze: 4 RATE	

Scadenza	Tipologia contributo	Importo
1^ rata contributi minimi 2021		
30.09.2021	1^ rata contr. soggettivo minimo	- €
31.10.2021	Esonero parziale contr. soggettivo	- €
30.09.2021	1^ rata contr. integrativo minimo	- €
Totale 1^ rata contr. minimi 2021		- €
2^ rata contributi minimi 2021		
31.10.2021	2^ rata contr. soggettivo minimo	- €
31.10.2021	Esonero parziale contr. soggettivo	- €
31.10.2021	2^ rata contr. integrativo minimo	- €
31.10.2021	contr. di maternità	74,56 €
Totale 2^ rata contr. minimi 2021		74,56 €
Eccedenze contributi 2021		
20.12.2021	1^ rata contr. soggettivo	900,00 €
20.12.2021	Esonero parziale contr. soggettivo	- 900,00 €
20.12.2021	Contr. soggettivo da versare il 20.12.2021	- €
20.12.2021	1^ rata contr. integrativo da versare il 20.12.2021	600,00 €
Totale rata unica eccedenze contributive 2021		600,00 €

3. DOTTORE COMMERCIALISTA ISCRITTO IN REGIME AGEVOLATO OVER35ENNE NEI PRIMI 5 ANNI DI ISCRIZIONE CHE NON DEVE LA CONTRIBUZIONE MINIMA SOGGETTIVA

3.a che ha optato per il versamento delle eccedenze in unica soluzione - contr. soggettivi dovuti per il 2021 con aliquota contributiva ipotizzata al 12%: minimo ed eccedenza

Reddito professionale dichiarato con PCE2021	€ 30.000,00
Contr. minimo soggettivo 2021	€ 0,00
Rata unica contr. soggettivo (aliquota ipotizzata 12%)	€ 3.600,00
Totale contr. soggettivo dovuto per il 2021 entro il 31.12.2021	€ 3.600,00
Volume di affari IVA dichiarato con PCE2021	€ 60.000,00
Contr. minimo integrativo 2021	€ 807,00
Eccedenza contr. integrativo (rispetto al contr. integ. minimo)	€ 1.593,00
Contr. integrativo dovuto (4%) per il 2021 entro il 31.12.2021	€ 2.400,00
Contr. di maternità 2021	€ 74,56
Totale contr. di maternità 2021	€ 74,56
Modalità di versamento eccedenze: RATA UNICA	

Scadenza	Tipologia contributo	Importo
1^ rata contributi minimi 2021		
30.09.2021	1^ rata contr. soggettivo minimo	- €
31.10.2021	Esonero parziale contr. soggettivo	- €
30.09.2021	1^ rata contr. integrativo minimo	403,50 €
Totale 1^ rata contr. minimi 2021		403,50 €
2^ rata contributi minimi 2021		
31.10.2021	2^ rata contr. soggettivo minimo	- €
31.10.2021	Esonero parziale contr. soggettivo	- €
31.10.2021	2^ rata contr. integrativo minimo	403,50 €
31.10.2021	contr. di maternità	74,56 €
Totale 2^ rata contr. minimi 2021		478,06 €
Eccedenze contributi 2021		
20.12.2021	rata unica contr. soggettivo	3.600,00 €
20.12.2021	Esonero parziale contr. soggettivo	-3.000,00 €
20.12.2021	Contr. soggettivo da versare il 20.12.2021	600,00 €
20.12.2021	Contr. integrativo da versare il 20.12.2021	1.593,00 €
Totale rata unica eccedenze contributive 2021		2.193,00 €

3.b che ha optato per il versamento delle eccedenze in 4 rate - contr. soggettivi dovuti per il 2021 con aliquota contributiva ipotizzata al 12%:

Reddito professionale dichiarato con PCE2021	€ 30.000,00
Contr. minimo soggettivo 2021	€ 0,00
1^ rata contr. soggettivo (aliquota ipotizzata 12%)	€ 900,00
Totale contr. soggettivo dovuto per il 2021 entro il 31.12.2021	€ 900,00
Volume di affari IVA dichiarato con PCE2021	€ 60.000,00
Contr. minimo integrativo 2021	€ 807,00
1^ rata contr. integrativo	€ 398,25
Contr. di maternità 2021	€ 74,56
Modalità di versamento eccedenze: 4 RATE	

Scadenza	Tipologia contributo	Importo
1^ rata contributi minimi 2021		
30.09.2021	1^ rata contr. soggettivo minimo	- €
31.10.2021	Esonero parziale contr. soggettivo	- €
30.09.2021	1^ rata contr. integrativo minimo	403,50 €
Totale 1^ rata contr. minimi 2021		403,50 €
2^ rata contributi minimi 2021		
31.10.2021	2^ rata contr. soggettivo minimo	- €
31.10.2021	Esonero parziale contr. soggettivo	- €
31.10.2021	2^ rata contr. integrativo minimo	403,50 €
31.10.2021	contr. di maternità	74,56 €
Totale 2^ rata contr. minimi 2021		478,06 €
Eccedenze contributi 2021		
20.12.2021	1^ rata contr. soggettivo	900,00 €
20.12.2021	Esonero parziale contr. soggettivo	- 900,00 €
20.12.2021	Contr. soggettivo da versare il 20.12.2021	- €
20.12.2021	1^ rata contr. integrativo da versare il 20.12.2021	398,25 €
Totale rata unica eccedenze contributive 2021		398,25 €

CHE TIPO DI CONTROLLI VENGONO SVOLTI DALLA CASSA E COSA SUCCEDDE SE EMERGE UNA CARENZA DEI REQUISITI?

Il Decreto (art. 3, comma 7) prevede che le Casse si devono raccordare con l'Agenzia delle Entrate e con l'INPS per la verifica dei requisiti autodichiarati dal professionista. A seguito dei riscontri effettuati, qualora il beneficiario non abbia diritto all'esonero, **la Cassa procederà al recupero degli importi fruiti a titolo di esonero con le maggiorazioni previste dal Regolamento Unitario.**

Inoltre, si ricorda che l'art. 47bis ha stabilito che *“Ai fini della concessione dell'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali di cui all' articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la regolarità contributiva è verificata d'ufficio dagli enti concedenti a far data dal 1° novembre 2021. A tal fine la regolarità contributiva è assicurata anche dai versamenti effettuati entro il 31 ottobre 2021. **Resta in ogni caso fermo il recupero, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, degli importi fruiti a titolo di esonero in quanto non spettanti**”.*